

COMUNE DI VERRONE
Provincia di Biella

Regolamento per la definizione agevolata
delle entrate tributarie riscosse mediante
provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui
al R.D. n. 639/1910

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 31.01.2017

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimento di ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art.2
Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate di cui al successivo articolo 3, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 notificati dal Comune nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, ad eccezione delle entrate tributarie non riscosse a seguito di ingiunzioni e iscritte a ruolo coattivo entro il 31.12.2016, per le quali si applica l'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art.3
Entrate ammesse alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, tutte le entrate di natura tributaria (ICI, IMU, TARSU, TARI, TASI, ICP, TOSAP)

Art. 4
Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate di cui all'art. 3 non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, notifica avvenuta nel periodo indicato all'art. 2, i debitori possono estinguere il debito versando la somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo, compresi gli interessi, le spese di riscossione e notifica, con esclusione delle sanzioni.

2. I debitori possono in caso di ingiunzione di pagamento cumulativa di debiti di diversa natura o di debiti della medesima natura ma riferiti a più annualità di imposta, anche procedere alla definizione agevolata di singole poste ingiunte.

Art. 5
La rateazione dei pagamenti

1. Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata dovrà dichiarare, nell'apposito modulo di istanza messo a disposizione dal Comune, la volontà di provvedere al pagamento integrale in un'unica soluzione oppure l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto indicando il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, e rispettando le seguenti percentuali e scadenze:

- a) unica soluzione entro il 31.07.2017;

- b) due rate, la prima pari al 70% dell'importo dovuto entro il 31.07.2017 e la seconda pari al restante 30% dell'importo dovuto entro il 30.04.2018;
- c) tre rate, la prima pari al 35% dell'importo dovuto entro il 31.07.2017, la seconda pari al 35% dell'importo dovuto entro il 30.11.2017 e la terza pari al restante 30% dell'importo dovuto entro il 30.04.2018;
- d) quattro rate, la prima pari al 24% dell'importo dovuto entro il 31.07.2017, la seconda pari al 23% dell'importo dovuto entro il 30.09.2017, la terza pari al 23% dell'importo dovuto entro il 30.11.2017 e la quarta pari al restante 30% dell'importo dovuto entro il 30.04.2018;
- e) cinque rate, la prima pari al 24% dell'importo dovuto entro il 31.07.2017, la seconda pari al 23% dell'importo dovuto entro il 30.09.2017, la terza pari al 23% dell'importo dovuto entro il 30.11.2017, la quarta pari al 15% dell'importo dovuto entro il 30.04.2018 e la quinta pari al restante 15% dell'importo dovuto entro il 30.09.2018;

2. In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2017, gli interessi previsti all'art. 16 del Regolamento generale delle Entrate.

Art. 6

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza al Comune entro la data del **2 maggio 2017**. L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune, allegato al presente regolamento per farne parte integrale e sostanziale.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e per le persone fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.

Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.

Inoltre il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:

- la natura del debito (ICI, IMU, TARSU, TARI, TASI, ICP, TOSAP);
- i dati identificativi dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, compreso l'importo;
- la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
- il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, con il quale intende effettuare il pagamento;
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

2. L'istanza, alla quale deve essere allegata copia del documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità, deve essere presentata:

- a) direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune, che rilascerà attestato di avvenuta consegna;
- b) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo verrone@pec.ptbiellese.it

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa.

Art. 7
Adempimenti del Comune

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di cui all'art. 6, entro il termine del 30 giugno 2017. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato. Unitamente alla comunicazione di accoglimento dell'istanza il Comune comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Art. 8
Mancato pagamento

1. Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento dell'unica rata o anche solo di una sola rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, sul capitale di più datata emissione. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 9
Disposizioni finali

Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.